

**DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**
tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
(Artt. 17 e 28, D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81)

DATA: 25/07/2016 prot. 2612

REVISIONE:

IL DATORE DI LAVORO

Dott.ssa Daniela Patrizio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 DLgs 39/93)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Delio Nardella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 DLgs 39/93)

IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Giuseppe D'Acunto

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 DLgs 39/93)

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione d'Istituto che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISTITUTO

e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti la sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettera e), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi d'Istituto, ovvero la ragione sociale, le generalità del datore di lavoro, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza d'Istituto.

ISTITUTO

Ragione sociale	ISTITUTO COMPRENDIVO "Garibaldi"
Indirizzo	Via Mola di S. Maria
CAP	04022
Città	FONDI (LT)
Telefono	0771/531509

Datore di Lavoro

Nominativo	Dott.ssa Daniela Patrizio
Qualifica	Dirigente Scolastico
Indirizzo	Via Mola di S. Maria
CAP	04022
Città	FONDI (LT)
Telefono	0771/531509

ALTRE FIGURE D'ISTITUTO

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:	Ing. Delio Nardella
Qualifica:	Ingegnere
Posizione	Esterno
Indirizzo:	Via Ascatiello 5
Città:	FORMIA (LT)
CAP:	04023
Telefono / Fax:	0771/700.495 0771/310.136
E-mail:	studioing.nardella@alice.it

Medico competente [MC]:

Nome e Cognome:	Dott. Giuseppe D'Acunto
Posizione	Esterno
Indirizzo:	Via Vitruvio 70
Città:	FORMIA (LT)
CAP:	04023
Telefono / Fax:	0771/268832
E-mail:	

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome:
Qualifica:

ADDETTI al Servizio P.P.

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi de "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO ed EVACUAZIONE:

SEDE CENTRALE

D' APRILE ALFREDO
SPINOSA DAMIANO

PLESSO PURIFICATO

MATTEI GIUSEPPINA
FANARA CRISTINA
CIMA ANTONELLA
PARISI STEFANIA

PLESSO SAN MAGNO-RENE

PETRILLO MARGHERITA
SANDOLO PATRIZIA

PLESSO CUCURUZZO

MONFORTE MARIA PIA
GUGLIETTA CARMINA

PLESSO TORRICELLA

NACCHIA LINA ROSARIA
PASCALE EMILIA

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO:

SEDE CENTRALE

D' ANGELIS ANNA MARIA
D' APRILE ALFREDO
SPINOSA DAMIANO
STRADELLA PATRIZIA
SALEMME VINCENZO

PLESSO PURIFICATO

FEDELE MARIANNA
FANARA CRISTINA
MATTEI GIUSEPPINA
CONTE PAOLA
DI CIOLLO EVA
DI CICCIO DEA
CHIANESE CONCETTA

DE LIBERO ELENA

PLESSO SAN MAGNO-RENE

NACCHIA LINA ROSARIA

PASCALE EMILIA

RINALDI GRAZIELLA

PLESSO CUCURUZZO

AGRESTI MARINA

GUGLIETTA CARMINA

PLESSO TORRICELLA

PISANI ELENA

PANNELA ANNA RITA PIA

DI MANNO ANNARITA

RINALDI GRAZIELLA

Elenco MANSIONI

Le attività lavorative sono svolte dai lavoratori aventi le seguenti mansioni.

- 1) Addetto all'attività di "Didattica teorica";
 - 2) Addetto all'attività di "Laboratorio tecnico";
 - 3) Addetto all'attività di "Educazione Fisica e preparazione gruppi sportivi";
 - 4) Addetto all'attività di "Recupero e sostegno";
 - 5) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione" – limitata alla sola Sede centrale;
 - 6) Addetto all'attività di "Vigilanza e piccola manutenzione";
-

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dettagliata dei luoghi di lavoro

Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D. Lgs. 81/2008.

Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'Istituto in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'Istituto accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

SEDE CENTRALE – Via Mola di S. Maria

L'edificio, realizzato in c.a., è stato costruito antecedentemente la classificazione sismica del Comune ed è articolato su un piano oltre al piano rialzato e quindi complessivamente con sviluppo verticale di due piani oltre il piano di campagna, con quota di gronda inferiore a 24 m ai fini antincendio.

Al piano terra sono ubicati sia la zona uffici che alcune aule e laboratori, oltre alla palestra scolastica. Ai piani superiori sono situate aule per la didattica teorica e laboratori.

Esiste una scala esterna in c.a. che disimpegna, in condizioni di emergenza, i piani superiori.

PLESSO PURIFICATO – Via Mola S. Maria

L'edificio, realizzato in c.a., è stato costruito antecedentemente la classificazione sismica del Comune ed è articolato su un piano oltre al piano rialzato e quindi complessivamente con sviluppo verticale di due piani oltre il piano di campagna, con quota di gronda inferiore a 24 m ai fini antincendio.

Tutti i locali sono destinati ad attività didattica, dal momento che gli uffici e la direzione sono ubicati nella sede centrale.

Esiste un sistema di uscite verso luogo sicuro per i piani superiori disimpegnati attraverso una scala di sicurezza esterna

PLESSO SAN MAGNO-RENE

L'edificio, realizzato in c.a., è stato costruito antecedentemente la classificazione sismica del Comune ed è articolato su un unico livello, con quota di gronda inferiore a 24 m ai fini antincendio.

Tutti i locali sono destinati ad attività didattica, dal momento che gli uffici e la direzione sono ubicati nella sede centrale ed hanno un percorso agevole verso l'uscita su luogo sicuro disimpegnato attraverso le porte di sicurezza.

PLESSO CUCURUZZO

L'edificio, realizzato in c.a., è stato costruito antecedentemente la classificazione sismica del Comune ed è articolato su un unico livello, con quota di gronda inferiore a 24 m ai fini antincendio.

Tutti i locali sono destinati ad attività didattica, dal momento che gli uffici e la direzione sono ubicati nella sede centrale ed hanno un percorso agevole verso l'uscita su luogo sicuro disimpegnato attraverso le porte di sicurezza.

PLESSO TORRICELLA (o FOSSELLE)

L'edificio, destinato ad uso della Scuola dell'infanzia, è stato costruito antecedentemente la classificazione sismica del Comune ed è articolato su un unico livello, con quota di gronda inferiore a 24 m ai fini antincendio.

Tutti i locali sono destinati ad attività didattica, dal momento che gli uffici e la direzione sono ubicati nella sede centrale ed hanno un percorso agevole verso l'uscita su luogo sicuro disimpegnato attraverso le porte di sicurezza.

DESCRIZIONE delle Attività d'Istituto

individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività istituzionali

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi con il dettaglio delle attività lavorative connesse, non trascurando l'esistenza di attività di servizio (pulizia e manutenzione di ambienti o attrezzature) od occasionali (guasti, riattivazione di impianti).

Ogni processo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività lavorative correlate.

Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati.

Attività didattiche

L'attività principale dell'istituto scolastico è sicuramente l'attività didattica teorica svolta nelle aule. Inoltre, sono analizzate nel dettaglio le ulteriori attività di ausilio o di completamento dell'insegnamento svolte in locali specifici (laboratori, palestre, ecc.).



ATTIVITA' DIDATTICHE:

- 1) Didattica teorica;
- 2) Educazione Motoria e preparazione gruppi sportivi;
- 3) Laboratorio;
- 3) Recupero e sostegno.

Didattica teorica

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la LIM. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Didattica teorica".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Computer
- 2) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.)
- 3) LIM (eventuale)

Educazione fisica e preparazione gruppi sportivi

Questa attività si svolge per lo più in palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili o nei campi sportivi annessi all'edificio scolastico.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Educazione fisica e preparazione gruppi sportivi".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Palloni
- 2) Spalliere, cavalletti, pedane, funi

Per quanto riguarda le attività del laboratorio artistico è prevista una attività da svolgersi in locali dedicati. Tale attività è rappresentata dal disegno e dall'attività di modellazione (argilla e affini).

Recupero e sostegno

In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento viene affiancato ai docenti un insegnante di "sostegno" che segue in maniera specifica questi ragazzi.

La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Recupero e sostegno".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Computer
- 2) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.)
- 3) LIM (eventuale)

Attività extradidattiche

Le attività extradidattiche sono quelle di complemento alla normale attività scolastica e sono quelle di direzione e amministrazione e governo dell'istituto scolastico (direzione, amministrazione, vigilanza, piccole manutenzioni).

Direzione e amministrazione

Vigilanza e piccola manutenzione

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Direzione e amministrazione;
- 2) Vigilanza e piccola manutenzione.

Direzione e amministrazione

L'attività d'ufficio è svolta da diverse figure professionali (il capo d'istituto, il direttore o responsabile amministrativo e l'assistente amministrativo) e si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso annesso (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Fax
- 2) Fotocopiatrice
- 3) Personal computer
- 4) Stampante

Vigilanza e piccola manutenzione

Il collaboratore scolastico (già bidello) si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre, svolge piccoli lavori di manutenzione.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Vigilanza e piccola manutenzione".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Scale portatili
 - 2) Utensili elettrici (piccoli)
 - 3) Utensili manuali
-

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI

criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

(Art. 28, comma 2, lettera a), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione del duplice obiettivo di mantenere il livello di sicurezza raggiunto e di individuare le azioni migliorative tese ad innalzare tale livello.

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri -di seguito descritti- previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Criterio GENERALE

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza in Istituto, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

[E4] = 4	Entità del danno:	gravissimo
[E3] = 3	Entità del danno:	grave
[E2] = 2	Entità del danno:	serio
[E1] = 1	Entità del danno:	lieve

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

[P4] = 4	Probabilità di accadimento:	alta
[P3] = 3	Probabilità di accadimento:	media
[P2] = 2	Probabilità di accadimento:	bassa
[P1] = 1	Probabilità di accadimento:	bassissima

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato procedendo al prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Probabilità bassissima [P1]	Probabilità bassa [P2]	Probabilità media [P3]	Probabilità alta [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1] x [E1] = 1	Rischio basso [P2] x [E1] = 2	Rischio moderato [P3] x [E1] = 3	Rischio moderato [P4] x [E1] = 4
Danno serio [E2]	Rischio basso [P1] x [E2] = 2	Rischio moderato [P2] x [E2] = 4	Rischio medio [P3] x [E2] = 6	Rischio rilevante [P4] x [E2] = 8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1] x [E3] = 3	Rischio medio [P2] x [E3] = 6	Rischio rilevante [P3] x [E3] = 9	Rischio alto [P4] x [E3] = 12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1] x [E4] = 4	Rischio rilevante [P2] x [E4] = 8	Rischio alto [P3] x [E4] = 12	Rischio alto [P4] x [E4] = 16

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

$11 \leq [R] \leq 16$	Rischio:	alto
$8 \leq [R] \leq 10$	Rischio:	rilevante
$5 \leq [R] \leq 7$	Rischio:	medio
$3 \leq [R] \leq 4$	Rischio:	moderato
$1 \leq [R] \leq 2$	Rischio:	basso

La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 2, comma 1, lettere q), r) e s) del D. Lgs. 81/2008, e in particolare:

- Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Esposizione al RUMORE

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D. Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D. Lgs. 81/2008 e di seguito riportati;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

I **Valori limite di esposizione e di azione**, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono i seguenti:

Valori limite di esposizione	$L_{EX} = 87 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$ (140 dB(C) riferito a 20 mPa)
Valori superiori di azione	$L_{EX} = 85 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$ (137 dB(C) riferito a 20 mPa)
Valori inferiori di azione	$L_{EX} = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C) riferito a 20 mPa)

La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 188 del D. Lgs. 81/2008, e in particolare:

- Pressione acustica di picco (p_{peak}): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
- Livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{EX,8h}$): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla normativa internazionale ISO 1999:1990.

Movimentazione manuale dei carichi

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D. Lgs. 81/2008.

Per la valutazione si è tenuto conto dell'allegato XXXIII del D. Lgs. 81/2008 e delle norme tecniche della serie ISO 11228: ISO 11228-1:2003: "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"; ISO 11228-2:2007: "Ergonomics - Manual Handling - Pushing and pulling"; ISO 11228-3:2007: "Ergonomics - Manual Handling - Handling of low loads at high frequency".

La valutazione, in particolare, è stata effettuata prendendo in considerazione in modo integrato:

- le caratteristiche del carico;
- lo sforzo fisico richiesto;
- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
- le esigenze connesse all'attività;
- i fattori individuali di rischio dei lavoratori.

Esposizione ad AGENTI CHIMICI

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo I, del D. Lgs. 81/2008.

In particolare si è determinata, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;
 - le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
 - i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D. Lgs. 81/2008);
 - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
-

CRITERIO per lo STRESS LAVORO-CORRELATO

critério adottato per la valutazione dei rischi particolari collegati allo stress lavoro-correlato

(Art. 28, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e accordo europeo dell'8 ottobre 2004)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" è conforme a quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ai contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Sul punto, ad oggi, nonostante gli studi e la nutrita letteratura in materia di valutazione dello stress lavoro-correlato, la comunità scientifica non è ancora pervenuta a sviluppare un criterio scientifico consolidato e normativamente imposto.

Nell'elaborazione di tale criterio ai fini del presente documento, pertanto, sono stati presi in considerazione esclusivamente i fattori previsti dalla vigente normativa sopra richiamata, e segnatamente:

- *"Lo stress non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie";*
- *il fenomeno necessita di un'analisi attenta e non superficiale, infatti, "Lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, dal settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti";*
- *situazioni transitorie o contingenti non necessariamente devono essere considerate come indicatori di stress e, infatti, "L'individuo può ben adattarsi ad affrontare un'esposizione a breve termine, cosa che può anche essere positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un'esposizione prolungata a un'intensa pressione";*
- *situazioni uguali possono generare reazioni eterogenee, infatti, "Singoli individui possono reagire diversamente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni simili in momenti diversi della propria vita";*
- *oggetto della valutazione, infine, non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro-correlato, "Tutte le manifestazioni di stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera".*

Constatata la complessità del fenomeno e, soprattutto, la mancanza delle necessarie linee guida nazionali, l'approccio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato ha imposto di definire un programma di osservazione (monitoraggio) fondato necessariamente sulle previsioni normative contenute nel D. Lgs. 81/2008 e sui contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Tale programma di osservazione (monitoraggio) impone, anzitutto, l'individuazione nel contesto dell'Istituto di "gruppi di lavoratori" omogenei -per le mansioni o per i compiti assegnati- potenzialmente esposti a rischi da stress lavoro-correlato.

In tal modo è stato possibile delimitare l'ambito di osservazione al fine di rilevare l'eventuale sussistenza di eventuali indicatori di stress lavoro-correlato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'alto tasso di assenteismo, l'elevata rotazione del personale, i frequenti conflitti interpersonali, le lamentele da parte delle persone, gli infortuni, le richieste di cambio mansione/settore).

L'esito della valutazione, riportante un RISCHIO BASSO, ha avuto come risultato che *"L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni."*

Con documento separato, che forma tuttavia parte integrante del presente "Documento di valutazione dei rischi, sono esposti i criteri e gli indicatori che hanno determinato l'esito della valutazione medesima.

La rilevazione (monitoraggio) ha richiesto, evidentemente, un impegno attento e costante e la necessaria partecipazione delle figure e dei ruoli in Istituto per modulare, di volta in volta, le scelte alle eventuali sopravvenienze del monitoraggio.

Tale criterio per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato verrà rielaborato e/o modificato nel caso di adozione, da parte degli organi competenti, di eventuali disposizioni normative, norme tecniche o di buona prassi e linee guida nazionali.

CRITERIO per le LAVORATRICI MADRI

critério adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio

(Art. 28, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)


Il criterio adottato per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è conforme a quanto previsto dal capo II del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza", lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al VII mese dopo il parto.

Criteria di valutazione

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del sopra citato decreto.

Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'Istituto.



In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D. Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D. Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive rese necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compongono tutti i plessi di competenza dell'Istituto: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione d'Istituto dei processi didattici e delle attività lavorative.

Luoghi di lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro, riportate nel successivo capitolo "VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO", sono state effettuate verificandone il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del D. Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Macchine e Attrezzature

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del D. Lgs. 81/2008.

Preliminarmente è stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro non conformi alle richiamate disposizioni, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D. Lgs. 626/1994.

Processi produttivi e attività

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D. Lgs. 81/2008.

La verifica dei requisiti di salute e sicurezza, riportata nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI", è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e in conformità alle indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici.

Misure attuate e programmate

A seguito dell'analisi e valutazione, si è proceduto a indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI".

Su tutti i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale si sono individuati inoltre, nel rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA".

Per la valutazione complessiva del rischio si sono individuate le misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento, con il fine del miglioramento continuo della salute e della sicurezza d'Istituto, riportandole nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO".

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro

(Titolo II, capo I, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

La verifica dei luoghi di lavoro è stata effettuata verificandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo II, capo I, del D. Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Criteri adottati per la verifica

La conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di cui all'allegato IV è stata valutata raffrontando i luoghi stessi con una LISTA DI CONTROLLO (Check-list) -riportata di seguito- avente ad oggetto, appunto, le verifiche previste dall'allegato IV, con i relativi riferimenti normativi.

Dette verifiche -cui sono stati sottoposti i luoghi di lavoro- sono riportate senza annotazione alcuna ove il luogo di lavoro risulti conforme, mentre in caso di difformità le verifiche sono riportate ed accompagnate da una "nota di difformità" e dalla valutazione del Rischio [R] secondo il criterio di valutazione stabilito nel capitolo "CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI".

Elenco delle categorie di verifica

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

- 1) Ambienti di lavoro;
- 2) Prevenzione incendi;
- 3) Primo soccorso;
- 4) Disabili.

Ambienti di lavoro

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Requisiti

- 1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

- 1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Pulizie e depositi immondizie

- 1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D. Lgs. 81/2008).
- 2) I depositi di immondizie o rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri non sono posizionati nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze (Allegato IV, punto 1.1.7., D. Lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Altezza, cubatura e superficie - Uffici

- 1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

- 1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D. Lgs. 81/2008).
- 3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D. Lgs. 81/2008).
- 4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D. Lgs. 81/2008).
- 5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucchiabile (Allegato IV, punto 1.3.2., D. Lgs. 81/2008).
- 6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D. Lgs. 81/2008).
- 7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D. Lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

- 1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D. Lgs. 81/2008).
- 4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

- 1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D. Lgs. 81/2008).

- 3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

- 1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D. Lgs. 81/2008).
- 2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

- 1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono sbarrate (Allegato IV, punto 1.4.16.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.2., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza

- 1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D. Lgs. 81/2008).
- 4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D. Lgs. 81/2008).
- 5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D. Lgs. 81/2008).
- 6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D. Lgs. 81/2008).
- 7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

- 1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Scale e parapetto "normale" - Scale fisse a gradini

- 1) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza (Allegato IV, punto 1.7.1.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno pedate ed alzate dimensionate a regola d'arte (Allegato IV, punto 1.7.1.1., D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno larghezza adeguata alle esigenze di transito (Allegato IV, punto 1.7.1.1., D. Lgs. 81/2008).
- 4) Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente (Allegato IV, punto 1.7.1.2., D. Lgs. 81/2008).
- 5) Le rampe delimitate tra due pareti sono munite di almeno un corrimano (Allegato IV, punto 1.7.1.2., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Microclima - Aerazione naturale

- 1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta mediante aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Temperatura dei locali

- 1) I luoghi di lavoro chiusi sono ad una temperatura adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenendo conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi e della concomitanza dell'influenza del grado di umidità e del movimento d'aria (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) I locali di riposo, i locali per il personale di sorveglianza, i locali igienici, le mense e i locali di pronto soccorso sono ad una temperatura conforme alla destinazione specifica degli stessi (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

- 1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) I locali di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D. Lgs. 81/2008).
- 4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da permettere una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

- 1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D. Lgs. 81/2008).

- 2) L'impianto di illuminazione di sicurezza è presente in ogni luogo di lavoro che presenta rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale (Allegato IV, punto 1.10.3., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Locali uso refettorio

- 1) I locali per la refezione, obbligatori per le aziende con più di 30 dipendenti che rimangono in Istituto durante gli intervalli di lavoro, sono composti da uno o più ambienti muniti di sedili e tavoli (Allegato IV, punto 1.11.2.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) I locali ad uso refettorio sono ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda (Allegato IV, punto 1.11.2.2., D. Lgs. 81/2008).
- 3) I locali ad uso refettorio sono dotati di pavimento non polveroso e pareti intonacate e imbiancate (Allegato IV, punto 1.11.2.2., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

- 1) Sono forniti adatti posti fissi per la conservazione delle vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.2., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Sono forniti mezzi per la pulizia dei recipienti delle vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D. Lgs. 81/2008).

Prevenzione incendi

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Criteri generali di sicurezza - Rischio di incendio medio

- 1) Le vie di uscita sono indipendenti l'una dall'altra e distribuite in modo tale da permettere l'allontanamento ordinato delle persone dall'incendio. (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano è non superiore ai m 30÷45 corrispondente ad un tempo massimo di evacuazione di minuti 3 (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 3) Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 4) I percorsi in un'unica direzione sono evitati quanto possibile (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 5) Nei percorsi unidirezionali la distanza da compiere per raggiungere la più vicina uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita è non superiore ai m 9÷30 corrispondente ad un tempo massimo di percorrenza di minuti 1 (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 6) La larghezza, misurata nel punto più stretto del percorso, delle vie di uscita è sufficiente in relazione al numero di occupanti (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 7) Ad ogni locale o piano dell'edificio sono disponibili un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 8) Le porte sul percorso di uscita sono apribili facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle scale - Rischio di incendio basso o medio - Altezza antincendio inferiore a 24 metri con un a sola uscita

- 1) Sono presenti almeno una scala per piano (Allegato III, punto 3.6., D.M. 10 marzo 1998).

- 2) La larghezza della singola scala è almeno pari a quella della uscita di piano che si immette su di essa (Allegato III, punto 3.6., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita (attività NON soggette a controllo VV.FF.) - Misure per limitare la propagazione dell'incendio nelle vie di uscita

- 1) Le superfici delle pareti e dei soffitti sono realizzate con rivestimenti che presentano un buon comportamento al fuoco (Allegato III, punto 3.8., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) Il percorso d'esodo che attraversa vaste aree di piano è chiaramente definito attraverso idonea segnaletica di pavimento (Allegato III, punto 3.8., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Porte installate lungo le vie di uscita

- 1) Le porte lungo il verso delle vie d'esodo sono dotate di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalenti alla apertura delle porte nel verso delle vie di esodo, poiché l'apertura delle porte lungo nel verso delle vie di esodo è pericoloso per il passaggio di mezzi, ovvero, poiché l'area servita ha un affollamento non superiore a 50 persone, ovvero, poiché la porta non è situata al piede o vicino al piede di una scala, ovvero, poiché l'area in oggetto non è classificata a rischio d'incendio alto (Allegato III, punto 3.9., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) Le porte resistenti al fuoco sono dotati di dispositivo di autochiusura (Allegato III, punto 3.9., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Sistemi di apertura delle porte

- 1) Le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle utilizzate lungo le vie di esodo non sono chiuse a chiave, ovvero sono tali da poter essere aperte facilmente ed immediatamente a semplice spinta dall'interno senza l'uso di chiavi (Allegato III, punto 3.10., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Segnaletica ed illuminazione delle vie di uscita

- 1) Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla normativa vigente (Allegato III, punto 3.12., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) Le vie di uscita e le uscite di piano, inclusi anche i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita in un luogo sicuro (Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998).
- 3) Le aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, sono dotate di un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione di corrente (Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Divieti da osservare lungo le vie di uscita

- 1) Lungo le vie di uscita non sono installati attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse (Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998).

Primo soccorso

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Azienda o unità produttiva di Gruppo B - Generale

- 1) In ogni luogo di lavoro è presente un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Azienda o unità produttiva di Gruppo B - Cassetta di pronto soccorso

- 1) La cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ogni luogo di lavoro, è custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuata con segnaletica appropriata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 2) La cassetta di pronto soccorso contiene la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 25 luglio 2003, n. 388 e s.m.i. (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 4) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è completo e i presidi contenuti sono in corretto stato d'uso (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Disabili

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Porte

- 1) Le porte di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare sono di larghezza almeno pari a 80 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Le porte di accesso ai vani sono di larghezza almeno pari a 75 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) Le singole ante delle porte non sono di larghezza superiore a 120 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) La pressione necessaria per l'apertura di una porta non è mai superiore a 8 kg (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) Le maniglie delle porte sono posizionate ad un'altezza compresa tra 85 e 95 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Pavimenti

- 1) I pavimenti nelle parti comuni sono di tipo non sdruciolevole (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Le differenze di livello della pavimentazione sono contenute o sono superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su ruote (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) I dislivelli della pavimentazione non superano i 2,5 cm, hanno lo spigolo delle soglie arrotondato e sono opportunamente segnalati con variazioni cromatiche (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) I percorsi idonei al transito di una persona su ruote negli spazi comuni degli edifici sono individuati mediante un'adeguata differenziazione dei materiali e dei colori della pavimentazione (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Servizi igienici

- 1) I lavabi hanno superiore posto a 80 cm dal calpestio, sono senza colonna e con sifone accostato o incassato alla parete (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Percorsi orizzontali

- 1) Corridoi e passaggi hanno un andamento quanto più possibile continuo, le variazioni di direzione sono ben evidenziate e le variazioni di livello sono superate mediante rampe (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) I corridoi o i percorsi hanno larghezza minima almeno pari a 100 cm (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) I corridoi o i percorsi hanno allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote posti di preferenza nelle parti terminali dei corridoi e comunque previsti ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) Le piattaforme di distribuzione dei percorsi verticali, quali scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici prevedono vani di ingresso o piani di arrivo orizzontali (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) Le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte e gli spazi antistanti e retrostanti le porte stesse sono adeguatamente dimensionati in funzione delle manovre da effettuare con la sedia a ruote e in rapporto al tipo di apertura (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Scale

- 1) Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico hanno una larghezza minima di 1,20 m e una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala; le altre scale (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o siano di uso pubblico hanno una larghezza minima di 0,80 m e una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala; le altre scale (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. La pedata minima è di 30 cm e la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62 e 64 cm (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) I gradini delle scale hanno la pedata antisdrucchiole, se di tipo continuo hanno spigoli arrotondati e sottogrado inclinato, rispetto al grado, di un angolo di circa 75° / 80°, se di tipo discontinuo l'aggetto del grado, rispetto al sottogrado, è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Ascensori

- 1) L'ascensore possiede le seguenti caratteristiche minime, necessarie per edifici preesistenti ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori:
 - cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza
 - porta con luce netta minima di 0,75 m, posta sul lato corto
 - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m(Punto 4.1.12., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e rimangono aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non è inferiore a 4 secondi (Punto 4.1.12., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) L'arresto delle cabine ai piani avviene con con autolivellamento di tolleranza massima ± 2 cm e lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse (Punto 4.1.12., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) I pulsanti della botoniera degli ascensori sono collocati ad un'altezza compresa tra i 110 e i 140 cm e la pulsantiera stessa è posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina (Punto 4.1.12., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sui "LUOGHI DI LAVORO" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

Le difformità riportate nel presente capitolo, invece, sono oggetto di ulteriore analisi nel "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO" dove sarà riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i ruoli dell'organizzazione d'Istituto che dovranno provvedere alla loro attuazione.

VERIFICA delle ATTIVITA' D'ISTITUTO

con indicazione dei dispositivi di protezione individuale

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1) e 28, comma 1) del D. Lgs. 81/2008.

Individuazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa.

Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Individuazione delle misure preventive e protettive

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l'analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 81/2008.

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di buona prassi.

Il dettaglio di tali misure e dei ruoli d'Istituto che vi debbono provvedere sono riportate nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO".

Elenco dei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari.

Fattori di rischio per la SALUTE

- 1) Esposizione ad agenti chimici.

Fattori di rischio per la SICUREZZA

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Investimento, ribaltamento;
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;
- 5) Urti, colpi, impatti, compressioni.

Fattori di rischio PARTICOLARI

- 1) Affaticamento visivo (VDT);
- 2) Lavoro in posture scorrette;
- 3) Posture scorrette (VDT);
- 4) Sollevamento e trasporto (MMC).

Elenco delle attività analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito elencati:

Attività didattiche

- 1) Didattica teorica;
- 2) Laboratorio grafico-artistico;
- 3) Preparazione gruppi sportivi;
- 5) Recupero e sostegno.

Attività extradidattiche

- 1) Direzione e amministrazione;
- 2) Vigilanza e piccola manutenzione.

Didattica teorica

L'analisi dell'attività lavorativa Didattica teorica del processo produttivo Attività didattiche ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Serio

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un sovraccarico delle stesse.
- 2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare un loro possibile tranciamento.
- 3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D. Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie, caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, caduta delle mensole per eccessivo carico, utilizzo improprio di sedie per accedere alle mensole più in alto.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.

Fattore di rischio: Lavoro in posture scorrette

I docenti e gli allievi possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono portare a malattie a carico della colonna vertebrale.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.
- 2) I banchi sono progettati in modo che gli alunni possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni.

Preparazione gruppi sportivi

L'analisi dell'attività lavorativa Preparazione gruppi sportivi del processo produttivo Attività didattiche ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività è possibile che gli studenti e i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l'entità di tali infortuni sarà di tipo lieve.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Gli alunni sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature, e naturalmente sui rischi derivanti nel caso di un uso improprio.
- 3) Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio degli strumenti.

Recupero e sostegno

L'analisi dell'attività lavorativa Recupero e sostegno del processo produttivo Attività didattiche ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Serio

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un sovraccarico delle stesse.
- 2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare un loro possibile tranciamento.
- 3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D. Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie, caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, caduta delle mensole per eccessivo carico, utilizzo improprio di sedie per accedere alle mensole più in alto.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.

Fattore di rischio: Lavoro in posture scorrette

I docenti e gli allievi possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono portare a malattie a carico della colonna vertebrale.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.
- 2) I banchi sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni.

Fattore di rischio: Sollevamento e trasporto (MMC)

Il rischio di movimentazione manuale dei carichi è rilevante soprattutto quando il docente si trova ad assistere o a dover sollevare i ragazzi portatori di handicap, per i quali l'assistenza deve essere continuativa. Disturbi muscolo - scheletrici.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Serio

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I posti di lavoro sono organizzati in modo che la movimentazione manuale dei carichi avvenga nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza (Art. 168, D. Lgs. 81/2008).
- 2) La progettazione delle operazioni di movimentazione manuale dei carichi è effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza (Art. 168, D. Lgs. 81/2008).
- 3) Il carico non è troppo pesante (Punto 1., allegato XXXIII, D. Lgs. 81/2008).
- 4) Il carico non è ingombrante ed è facile da afferrare (Punto 1., allegato XXXIII, D. Lgs. 81/2008).
- 5) Il carico non è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi (Punto 1., allegato XXXIII, D. Lgs. 81/2008).
- 6) Il carico è collocato il più possibile vicino al tronco e per la movimentazione non sono necessarie torsioni o inclinazioni del eccessive del tronco (Punto 1., allegato XXXIII, D. Lgs. 81/2008).
- 7) La pavimentazione è omogenea e non presenta rischi di inciampo o di scivolare (Punto 3., allegato XXXIII, D. Lgs. 81/2008).
- 8) La temperatura, l'umidità e la ventilazione sono adeguate (Punto 3., allegato XXXIII, D. Lgs. 81/2008).
- 9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano movimentazione manuale dei carichi (Art. 12, comma 2, D. Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).

Direzione e amministrazione

L'analisi dell'attività lavorativa Direzione e amministrazione del processo produttivo Attività extradidattiche ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, ovvero caduta delle mensole per

eccessivo carico; Caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto; ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassette.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.
- 2) Le scaffalature sono stabilmente fissate al soffitto o alle pareti o comunque realizzate con una struttura tale che sia impossibile la caduta per ribaltamento.
- 3) Le scaffalature sono di portata idonea ai carichi.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

L'utilizzo delle attrezzature di ufficio come macchine fotocopiatrici, stampanti, ecc. nei luoghi di lavoro possono costituire una fonte di diversi agenti chimici, come l'ozono, polveri di toner, ecc.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'acquisto del toner è subordinato alla assenza di sostanze pericolose (idrocarburi policiclici aromatici), esaminate le schede tecniche rilasciate dal produttore.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Guanti di lattice da indossarsi durante le operazioni di manutenzione ordinaria.

Misure di prevenzione e protezione in fase di adozione:

- 1) Le apparecchiature sono collocate in ambienti aperti e ventilati

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
Attività lavorativa: Direzione e amministrazione	
a) L'uso della fotocopiatrice è saltuario; in ogni caso l'apparecchiatura è tenuta in posizione normalmente "off" o in "stand-by" per cui l'utilizzo reale è assolutamente discontinuo e limitato nel tempo. L'ambiente in cui la fotocopiatrice è collocata non è utilizzato ad uso esclusivo e non è munito di aspirazione verso l'esterno.	[P1] x [E1] = 2 (Basso)

Fattore di rischio: Affaticamento visivo (VDT)

Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti fattori di rischio per la vista e per gli occhi.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 2) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 3) La brillantezza e il contrasto di luminosità tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 4) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 5) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).

- 6) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 7) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 8) La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole ed è tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 9) Lo spazio sul ripiano di lavoro consente un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 10) La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 11) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 12) I simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 13) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Posture scorrette (VDT)

Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti problemi legati alla postura scorretta.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 2) L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 3) Lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 4) La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 5) Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 6) Il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 7) Il sedile di lavoro ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 8) Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è adeguato alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione regolabile (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 9) Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 10) I materiali della seduta e dello schienale presentano un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort del lavoratore e pulibili (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 11) Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).
- 12) Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiatesta e questi non si spostano involontariamente durante il suo uso (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).

Misure di prevenzione e protezione in fase di adozione:

- 1) Il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D. Lgs. 81/2008).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
Attività lavorativa: Direzione e amministrazione	
a) Non viene attualmente utilizzato un portadocumenti per facilitare la lettura dei testi e la loro riproduzione in formato digitale	[P1] x [E1] = 2 (Basso)

Vigilanza e piccola manutenzione

L'analisi dell'attività lavorativa Vigilanza e piccola manutenzione del processo produttivo Attività extradidattiche ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Serio

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D. Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate è possibile che i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l'entità di tali infortuni sarà di tipo lieve.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D. Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute a livello

L'uso di scale portatili, possibile nei piccoli lavori di manutenzione, comporta il rischio di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità Bassissima ed entità del danno Grave

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le scale semplici portatili (a mano) sono costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e sufficientemente resistente nell'insieme e nei singoli elementi (Art. 113, D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le scale semplici portatili hanno dimensioni appropriate all'uso (Art. 113, D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le scale semplici portatili dispongono di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti (Art.113, D. Lgs. 81/2008).
- 4) Le scale sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona quando l'uso delle stesse comporta, per la loro altezza o per altre cause, pericolo di sbandamento (Art. 113, D. Lgs. 81/2008).
- 5) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili è impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con dispositivi antiscivolo, o con altro sistema equivalente (Art. 113, D. Lgs. 81/2008).

- 9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (Allegato A, D. Lgs. 151/2001).

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sui "PROCESSI PRODUTTIVI" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, risulta che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

Le difformità riportate nel presente capitolo, invece, sono oggetto di ulteriore analisi nel "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO" dove sarà riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i ruoli dell'organizzazione interna che dovranno provvedere alla loro attuazione.

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto

(Titolo III, capo I, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D. Lgs. 81/2008.

Criteri adottati per la verifica

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Inoltre, per le attrezzature costruite in assenza di tali disposizioni di recepimento o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, si è verificato che esse risultano costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D. Lgs. 626/1994 oppure conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D. Lgs. 81/2008.

Elenco delle attrezzature di lavoro verificate

Si riportano di seguito (solo) le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

- 1) Utensili manuali;
- 2) Utensili elettrici (piccoli).

Elenco delle categorie di verifica

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

- 1) REQUISITI GENERALI;
- 2) REQUISITI SPECIFICI.

REQUISITI GENERALI

Per tutte le attrezzature di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza, in considerazione che gli attrezzi vengono utilizzati esclusivamente per piccoli interventi di ordinaria manutenzione.

Tipologia di verifica: Certificazioni

- 1) L'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori, è conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (Art. 70, comma 1, D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione

- 1) Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro sono opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare (Allegato V, parte I, punto 7.1., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Segnalazioni, indicazioni

- 1) Le attrezzature di lavoro sono dotate degli avvertimenti e delle indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (Allegato V, parte I, punto 9.2., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.

- 1) Le operazioni di manutenzione sono possibili quando l'attrezzatura di lavoro è ferma (Allegato V, parte I, Punto 11.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le attrezzature di lavoro che lo prevedono sono dotate di libretto di manutenzione (Allegato V, parte I, Punto 11.1., D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le attrezzature di lavoro sono dotate di dispositivi di alimentazione chiaramente identificabili e capaci di isolare l'attrezzatura da ciascuna delle sue fonti di energia (Allegato V, parte I, Punto 11.2., D. Lgs. 81/2008).

REQUISITI SPECIFICI

Per tutte le attrezzature di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e cose - Requisiti generali

- 1) Le macchine per il sollevamento di persone sono di natura tale da: a) evitare i rischi di caduta dall'abitacolo per mezzo di dispositivi appropriati, ovvero, in caso di impossibilità tecnica per mezzo di un cavo di sicurezza rinforzato; b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dall'abitacolo; c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi di dovuti a collisione; d) garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possono essere liberati (Allegato V, parte II, punto 4.1., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e cose - Ascensori non soggetti a disposizioni speciali - Difesa del vano

- 1) Gli spazi ed i vani nei quali si muove la cabina sono segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri (Allegato V, parte II, punto 4.5.1., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le difese degli spazi e dei vani di manovra, dell'ascensore sono costituite da pareti cieche per un'altezza minima di 1,70 metri (Allegato V, parte II, punto 4.5.1., D. Lgs. 81/2008).
- 3) Le difese degli spazi e dei vani di manovra, dell'ascensore, sono costituite da traforati metallici per un'altezza minima di 1,70 metri e aventi maglia di ampiezza massima di 1 cm se le parti mobili distano meno di 4 cm, con maglia di 3 cm se la distanza è superiore (Allegato V, parte II, punto 4.5.1., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e cose - Ascensori non soggetti a disposizioni speciali - Accesso al vano

- 1) Gli accessi al vano dell'ascensore sono provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di 1,80 metri quando le cabine sono accessibili alle persone e per tutta l'altezza del piano se di altezza inferiore a 1,80 metri (Allegato V, parte II, punto 4.5.2., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le porte dell'ascensore sono costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad 1 centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della cabina dalla porta al vano è superiore o uguale a 5 centimetri (Allegato V, parte II, punto 4.5.2., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e cose - Ascensori non soggetti a disposizioni speciali - Porte di accesso al vano

- 1) Le porte di accesso al vano sono munite di dispositivo che ne impedisce l'apertura quando la cabina non è presente al piano stesso, e che non consente il movimento della cabina se non sono tutte chiuse (Allegato V, parte II, punto 4.5.3., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e cose - Ascensori non soggetti a disposizioni speciali - Pareti e porte della cabina

- 1) Le cabine dell'ascensore per trasporto di cose accompagnate da persone, sono costituite da pareti di altezza non minore di 1,80 metri e porte apribili verso l'interno o a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore di 1,80 metri (Allegato V, parte II, punto 4.5.4., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Le pareti delle cabine sono cieche o hanno aperture non superiori a 10 millimetri (Allegato V, parte II, punto 4.5.4., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e cose - Ascensori non soggetti a disposizioni speciali - Spazi liberi al fondo ed alla sommità del vano

- 1) Il vano di corsa degli dell'ascensore di superficie superiore a 0,25 m² di sezione hanno uno spazio libero di almeno 50 centimetri tra il fondo del vano stesso e la parte più sporgente sottostante la cabina; analogo spazio deve garantirsi al di sopra del tetto della cabina (Allegato V, parte II, punto 4.5.5., D. Lgs. 81/2008).
- 2) Sono predisposti arresti fissi per garantire gli extracorsa dell'ascensore (Allegato V, parte II, punto 4.5.5., D. Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e cose - Ascensori non soggetti a disposizioni speciali - Ulteriori dispositivi di sicurezza

- 1) Ogni qual volta l'eventuale caduta della cabina presenta pericoli per le persone (come ad esempio gli ascensori ed i montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone), la cabina stessa è dotata di apparecchio paracadute (Allegato V, parte II, punto 4.5.7., D. Lgs. 81/2008).
- 2) L'ascensore è provvisto di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa (Allegato V, parte II, punto 4.5.8., D. Lgs. 81/2008).
- 3) L'ascensore funziona a motore inserito anche durante il movimento di discesa (Allegato V, parte II, punto 4.5.9., D. Lgs. 81/2008).

Esito dell'analisi e valutazione

A conclusione della verifica effettuata sulle "MACCHINE ED ATTREZZATURE" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

Le difformità riportate nel presente capitolo, invece, sono oggetto di ulteriore analisi nel "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO" dove sarà riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i ruoli dell'organizzazione d'Istituto che dovranno provvedere alla loro attuazione.

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori

(Artt. 36 e 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato dall'Istituto è STATO svolto conformemente alle disposizioni dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e conformemente all'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore ha ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con superamento di un test di valutazione alla fine dei due moduli formativi (4+8 ore) secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI

individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (Art. 28, comma 2, lettera f), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Nel presente capitolo è riportato l'elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, sono state affidate a lavoratori particolarmente esperti e stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro.

Elenco delle mansioni

Di seguito è riportata l'individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, significativa esperienza, adeguata formazione e addestramento, così come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per ogni mansione, inoltre, sono riportati i relativi rischi specifici.

Addetto all'attività di "Recupero e sostegno"

1) *Fattore di rischio "Sollevamento e trasporto (MMC)".*

Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione"

1) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici".*

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Priorità di attuazione delle misure

La gamma di priorità di attuazione delle misure, di seguito riportata, è graduata in funzione della soglia di rischio.

Priorità di attuazione delle misure	Rischio
Priorità immediata	Rischio alto
Priorità adottabile nel breve termine	Rischio rilevante
Priorità adottabile nel medio termine	Rischio medio e moderato
Priorità adottabile nel lungo termine	Rischio basso

Luoghi di lavoro

Nel presente paragrafo, relativamente ai luoghi di lavoro, sono elencate le misure ritenute opportune per garantirne il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e le relative procedure di attuazione, con l'indicazione dei ruoli che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

Misura ritenuta opportuna e procedura di attuazione:

- 1) Posizionare la cartellonistica in maniera chiara e leggibile

Ruolo:

Priorità: Medio termine

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) In alcuni ambienti è opportuno integrare la cartellonistica	[P1] x [E2] = 2 (Basso)

Attività lavorative

Nel presente paragrafo, relativamente ai processi produttivi, sono elencate le misure ritenute opportune per garantirne il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e le relative procedure di attuazione, con l'indicazione dei ruoli che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

Misura ritenuta opportuna e procedura di attuazione:

- 1) Acquistare un leggiodocumenti.

Ruolo: Dirigente scolastico

Priorità: Medio termine

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) Non viene attualmente utilizzato un portadocumenti per facilitare la lettura dei testi e la loro riproduzione in formato digitale Attività lavorativa: Direzione e amministrazione	[P1] x [E1] = 2 (Basso)

- 2) Installare la fotocopiatrice in locale separato o all'esterno in ambiente ventilato.

Ruolo: Dirigente scolastico

Priorità: Medio termine

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) L'uso della fotocopiatrice è saltuario; in ogni caso l'apparecchiatura è tenuta in posizione normalmente "off" o in "stand-by" per cui l'utilizzo reale è assolutamente discontinuo e limitato nel tempo. L'ambiente in cui la fotocopiatrice è collocata non è utilizzato ad uso esclusivo e non è munito di aspirazione verso l'esterno Attività lavorativa: Direzione e amministrazione	[P1] x [E1] = 2 (Basso)

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

documentazione disponibile in Istituto

Di seguito è riportato l'elenco della documentazione custodita presso l'Istituto.

Documentazione disponibile in Istituto:

L'elenco riporta la documentazione disponibile in Istituto; in alcuni casi il dettaglio dei documenti è stato riportato nelle note esplicative.

Autorizzazioni

- 1) Planimetria dei locali di lavoro;

Incarichi

- 1) Nomina R.S.P.P.;
- 2) Documentazione possesso requisiti R.S.P.P.;
- 3) Attestato partecipazione corso di formazione R.S.P.P.;
- 4) Nomina addetti all' Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso;

Attrezzature

- 1) Manuali di istruzione all'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature;

Prevenzione incendi

- 1) Registro di verifica degli estintori;
- 2) Piano Emergenza e Evacuazione;

Altro

- 1) Registro infortuni.

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D. Lgs. 81/2008

- **Lavoratore:**
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1. agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1. dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **Datore di lavoro:**
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- **Istituto:**
il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- **Dirigente:**
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **Preposto:**
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione**
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D. Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **Addetto al servizio di prevenzione e protezione**
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, del D. Lgs. 81/2008 facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- **Medico competente**
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D. Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai

fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'Istituto finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **Sorveglianza sanitaria**
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **Prevenzione**
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- **Salute**
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- **Valutazione dei rischi**
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività , finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **Pericolo**
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- **Rischio**
probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- **Unità produttiva**
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- **Norma tecnica**
specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- **Buone prassi**
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, D. Lgs. 81/2008 validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- **Linee guida**
atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- **Formazione**
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione d'Istituto conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in Istituto e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **Informazione**
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **Addestramento**
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

INDICE

Premessa.....	pag.	2
Dati identificativi.....	pag.	3
Descrizione dei luoghi di lavoro.....	pag.	6
Descrizione dei processi produttivi.....	pag.	7
• Attività didattiche.....	pag.	7
• Didattica teorica.....	pag.	8
• Laboratorio grafico-artistico.....	pag.	8
• Preparazione saggio fine anno.....	pag.	8
• Preparazione gruppi sportivi.....	pag.	8
• Recupero e sostegno.....	pag.	8
• Attività extradidattiche.....	pag.	9
• Direzione e amministrazione.....	pag.	9
• Vigilanza e piccola manutenzione.....	pag.	10
Criteri di valutazione dei rischi.....	pag.	11
Criterio per lo stress lavoro-correlato.....	pag.	14
Criterio per le lavoratrici madri.....	pag.	15
Analisi e valutazione dei rischi.....	pag.	17
Verifica dei luoghi di lavoro.....	pag.	18
Verifica dei processi produttivi.....	pag.	27
Verifica delle macchine e attrezzature.....	pag.	37
Formazione e informazione.....	pag.	41
Elenco mansioni per rischi specifici.....	pag.	42
Programma di miglioramento.....	pag.	43
Documentazione disponibile.....	pag.	44
Appendice.....	pag.	45